

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
833/2017/E/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014,
RELATIVAMENTE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO APPARTENENTI A UN GRUPPO
SOCIETARIO, IN ESITO ALLE VERIFICHE CONDOTTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il Testo Integrato Settlement, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 420/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 420/2017/E/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);

- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, 1660/2015 e 13 agosto 2015, 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, 2457/2016 (di seguito: sentenza 2457/2016);
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall’Autorità nell’ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTI:

1. Con la deliberazione 333/2016/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2457/2016. In particolare è stata prevista l’applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) delle medesime regole che erano state applicate nel periodo in esame prima dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard).
2. In alternativa a quanto sopra, agli utenti del dispacciamento è stata riconosciuta la facoltà di ottenere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo mediante l’applicazione delle regole di cui alla deliberazione 111 nella sua formulazione previgente all’adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa). L’esercizio di tale facoltà, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva avvenire mediante presentazione di apposita istanza entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel).
3. Nei confronti dei soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di cui sopra, l’Autorità ha altresì previsto di effettuare verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all’accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa - cfr. punto 4 della citata deliberazione).
4. Con lettera del 26 luglio 2016 (prot. Autorità 21829 del 29 luglio 2016) la società indicata nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: la Società) ha presentato istanza per l’applicazione della disciplina alternativa per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, pure individuato nel citato Allegato A (di seguito: il Gruppo): tale gruppo è stato altresì oggetto delle verifiche di cui al precedente paragrafo.

5. Con lettera del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21370 del 20 giugno 2017), il responsabile delle verifiche ha comunicato alla Società l'esito delle stesse ai sensi ai sensi del punto 3, lettera c), della deliberazione 333/2016/R/eel. Le verifiche, in particolare, hanno riguardato il primo semestre 2013, periodo nel quale il sistema elettrico è incorso nei maggiori oneri a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio alla totalità degli utenti del dispacciamento oggetto delle predette verifiche (inclusivi degli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo e degli utenti del dispacciamento appartenenti agli altri raggruppamenti per gruppo societario oggetto delle verifiche).
6. In estrema sintesi, la comunicazione di cui al precedente paragrafo, cui si rinvia integralmente per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, evidenzia che gli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo hanno adottato condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento in tutte le zone di mercato in cui hanno operato.
7. In esito alla predetta comunicazione, la Società si è avvalsa della facoltà di presentare una memoria, inviata in data 21 luglio 2017 (prot. Autorità 24849 del 24 luglio 2017). In tale sede la Società ha illustrato le seguenti argomentazioni:
 - i) l'Autorità non ha tenuto distinte le condotte lato immissione e lato prelievo: trattandosi di due contratti di dispacciamento distinti, i relativi inadempimenti devono essere altrettanto distinti;
 - ii) l'Autorità accerta la condotta non conforme a partire dal mero superamento delle soglie di tolleranza; accertata la non conformità per un utente del dispacciamento l'Autorità estende l'applicazione della disciplina standard a tutto il gruppo societario, senza accertare l'eventuale non conformità di ciascuno degli altri utenti del dispacciamento;
 - iii) l'unico utente del dispacciamento in immissione appartenente al Gruppo ha un portafoglio di dimensioni contenute, con il quale non è in grado di influenzare i prezzi di mercato; inoltre la dimensione è tale da non consentire di beneficiare di effetti di natura statistica per minimizzare gli errori di programmazione;
 - iv) in zona Sud è stato attribuito all'unico utente del dispacciamento in immissione appartenente al Gruppo uno sbilanciamento relativo alle unità di produzione non rilevanti programmabili in zona Sud; a tale utente del dispacciamento, tuttavia, non risulta di avere in portafoglio siffatte unità nella zona citata;
 - v) applicando delle soglie calcolate in funzione del portafoglio, le performance di programmazione delle unità di produzione non rilevanti non programmabili sarebbero conformi per circa il 94% delle unità di produzione; laddove non conformi gli sbilanciamenti sarebbero comunque giustificabili data il ridotto numero di impianti coinvolti che non consente compensazioni di natura statistica;
 - vi) lato unità di produzione non rilevanti non programmabili, la soglia prevista negli esiti delle verifiche è ritenuta penalizzante, perché non tiene conto

- delle peculiarità relative all'inserimento di impianti in contesto SSPC e alle difficoltà di previsione di alcune tipologie di fonti primarie;
- vii) per quanto sopra riportato la Società esclude la responsabilità dell'utente del dispacciamento in immissione appartenente al Gruppo, chiedendone l'esclusione dall'applicazione della disciplina standard o di limitarne l'applicazione alle sole unità di produzione non rilevanti programmabili.

VALUTAZIONI:

8. Rispetto agli elementi di fatto emersi nell'ambito delle verifiche, oggetto della comunicazione richiamata al precedente paragrafo 5, e non contestati dalla Società, occorre valutare se e in che modo la programmazione compiuta dagli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo sia non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento.
9. Tali valutazioni, espone nella successiva sezione C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, che sarà tratteggiato nella sezione A, nonché che siano definiti i criteri di valutazione, che saranno illustrati nella sezione B.

A. *Contesto normativo*

10. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, il cui assetto è definito dall'Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell'ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell'Autorità). Il Codice di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione e in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.
11. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
12. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che

- l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo.
13. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:
- i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi *vincolanti* (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111), dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
 - ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111).
14. Il presente provvedimento riguarda condotte afferenti agli aspetti di cui al precedente paragrafo 13, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da/a Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente sbilanciato i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a incentivare l'utente del dispacciamento ad una programmazione coerente con le finalità del servizio di dispacciamento. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
15. Negli anni 2012, 2013 e 2014, oggetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, alcune anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento hanno consentito agli utenti del dispacciamento di trarre profitti mediante una programmazione delle quantità in prelievo/immissione delle unità di consumo/produzione a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (c.d. sbilanciamenti volontari). Tali comportamenti,

come più volte chiarito dall’Autorità, si pongono in contrasto con la finalità del servizio di dispacciamento e della disciplina dei relativi corrispettivi.

16. Infatti, come emerge dal paragrafo 13, numero *ii*), una efficace attività di programmazione degli utenti del dispacciamento rientra nelle finalità del servizio di dispacciamento in quanto fondamentale per garantire la contestuale esecuzione fisica dei contratti di fornitura in condizioni di sicurezza. Per questo motivo, l’attività di programmazione non può essere compiuta con la finalità di ricavare vantaggio da anomalie insite nella regolazione dei prezzi di sbilanciamento (anomalie che, come detto, si sono effettivamente riscontrate negli anni 2012, 2013 e 2014 e che hanno comportato una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non coerente con le finalità di incentivare una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento).
17. I cosiddetti sbilanciamenti volontari risultano, pertanto, incoerenti con le predette finalità. Infatti, come anche chiarito dallo stesso giudice amministrativo nelle sentenze citate al paragrafo 1, il divieto di sbilanciamenti volontari costituisce un principio generale immanente del sistema e già operante nel periodo considerato (ossia anche prima della sua esplicitazione con la deliberazione 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel, mediante la quale l’Autorità ha reso sanzionabile la violazione di un tale principio). In particolare, esso era contenuto nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111 (nella versione all’epoca vigente), i quali definivano l’esatto adempimento del contratto di dispacciamento tra Terna S.p.a. e il singolo utente, ascrivendo a quest’ultimo il diritto e “l’impegno vincolante” di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto.
18. In tale prospettiva, pertanto, gli operatori erano comunque tenuti (in base ai loro contratti di dispacciamento e in particolare al comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e al comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione, che traducono in condizioni contrattuali quanto previsto dalla deliberazione 111) ad adottare comportamenti conformi alle finalità del servizio di dispacciamento secondo la normativa all’epoca vigente.

B. Criteri di accertamento

19. Alla luce del quadro normativo tratteggiato nella sezione A, condotte non conformi al servizio di dispacciamento in sede di programmazione si realizzano allorché l’utente abbia compiuto una programmazione, in immissione e/o prelievo, per livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili, in quanto una tale programmazione comporta potenziali e continuativi oneri a carico del sistema legati all’attivazione di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento che, altrimenti, non sarebbero state attivate (o sarebbero state attivate diversamente).

20. Non ogni sbilanciamento, pertanto, integra la predetta condotta, ma solo quelli che sono caratterizzati da livelli quantitativi e di reiterazione nel tempo, incompatibili con quella diligenza specifica che viene richiesta all'operatore professionale nell'adempire ai propri obblighi di rispettare i programmi vincolanti (in immissione e/o prelievo) e, quindi, di programmare correttamente le proprie immissioni e/o i propri prelievi.
21. Tale diligenza, in particolare, integra e definisce l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'utente del dispacciamento nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
22. Pertanto, una programmazione non conforme alle finalità del dispacciamento potrà rinvenirsi in tutti quei casi in cui l'utente è incorso in sbilanciamenti che, nel periodo di osservazione, risultano di dimensioni eccedenti quel livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.
23. L'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo e in immissione, consente di individuare soglie di tolleranza diversificate a seconda che si tratti di unità di consumo, ovvero unità di produzione e, all'interno di queste ultime, in ragione della tipologia di fonte utilizzate (ciascuna delle quali presenta specificità che diversamente incidono sull'attività di programmazione).
24. Più in dettaglio si considera non conforme una condotta di programmazione caratterizzata da sbilanciamenti superiori:
 - i) al 30% per le unità di consumo;
 - ii) all'80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - iii) al 50% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;
 - iv) al 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idroelettrica ad acqua fluente;
 - v) al 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili;
 - vi) ad un valore dipendente dalle fonti primarie incluse nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento per le unità di produzione non rilevanti non programmabili.
25. In merito alle soglie applicabili lato immissione, la Società ha adottato diversi elementi (composizione delle fonti, inserimento degli impianti di produzione in un contesto SSPC) finalizzati ad evidenziare la conformità del comportamento dell'unico utente del dispacciamento in immissione appartenente al Gruppo (cfr. numeri da *iv*) a *vii*) del paragrafo 7): quanto segnalato ha consentito di personalizzare le soglie applicabili a detto utente del dispacciamento, come evidenziato nell'Allegato B al presente provvedimento cui si rimanda per i dettagli.

26. Non hanno, invece, rilevanza le osservazioni sulla dimensione del portafoglio (cfr numero *iii*) del paragrafo 7) in quanto le soglie di tolleranza sono state calcolate proprio tenendo conto di portafogli di dimensioni analoghe a quello degli utenti del dispacciamento appartenenti al gruppo.
27. La differenziazione delle soglie di cui al paragrafo 24 rende necessario procedere all'accertamento della conformità delle condotte alle finalità del servizio di dispacciamento, separatamente per le unità di consumo e per ciascuna tipologia di unità di produzione. In particolare l'analisi è condotta per ciascuna zona, al fine di riflettere la specificità zonale con cui gli utenti del dispacciamento sono chiamati a programmare sui mercati dell'energia.
28. Conseguentemente, a ciascun utente del dispacciamento sarà associato un insieme di valutazioni, ognuna delle quali riferita ad una specifica zona di mercato e ad una specifica tipologia di unità non abilitata.
29. In tale prospettiva, peraltro, si potrebbe presentare, almeno in linea teorica, l'ipotesi in cui un utente del dispacciamento:
 - i) sia incorso in sbilanciamenti frutto di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento solamente in alcune zone di mercato o con riferimento ad una specifica tipologia di unità;
 - ii) da tali sbilanciamenti l'utente abbia tratto un vantaggio economico limitato rispetto all'ammontare complessivo delle partite di conguaglio maturate in esito alla sentenza 1532/2015.
30. In tali casi, l'Autorità ritiene che l'applicazione della disciplina standard, anche se con riferimento a un solo semestre considerato, potrebbe risultare sproporzionata rispetto al vantaggio, appunto non significativo, concretamente conseguito dall'impresa con la sua condotta non conforme.
31. Per questo motivo, la condotta dell'utente del dispacciamento irrispettosa delle soglie riportate al precedente paragrafo 24 è stata ritenuta rilevante ai fini delle verifiche di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, solo qualora alle unità con programmazione non conforme (quindi con sbilanciamenti superiori alla specifica soglia di tolleranza) sia associato, nel semestre considerato, almeno il 50% delle partite economiche di conguaglio maturate dall'utente del dispacciamento in esito alla sentenza 1532/2015.
32. Quanto sopra rappresenta un elemento di novità rispetto a quanto illustrato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 5: in particolare, in quella sede, il criterio della rilevanza delle partite economiche era stato calcolato in modo separato per immissioni e prelievi, partendo dal presupposto che tali attività sono gestite da due contratti di dispacciamento distinti; con il presente provvedimento l'Autorità intende, invece, assumere una posizione più tutelante nei confronti dell'utente del dispacciamento, accertandone la rilevanza della condotta ai fini dell'applicazione o meno della disciplina standard, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 333/2016/R/eel, in funzione della posizione complessiva dello stesso, calcolata tenendo conto contemporaneamente sia delle partite economiche maturate lato immissione sia di quelle maturate lato prelievo.

33. Sono, quindi, accolte le osservazioni delle Società in merito ad una valutazione complessiva delle condotte lato immissione e lato prelievo (cfr. numero *i*) del paragrafo 7).
34. Per quanto attiene, invece, l'applicazione della disciplina alternativa a tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo, contestata dalla Società (cfr. numero *ii*) del paragrafo 7), giova evidenziare come il punto 2, lettera a), della deliberazione 333/2016/R/eel abbia esplicitamente previsto la facoltà per gli utenti del dispacciamento di optare per l'applicazione della disciplina alternativa per l'intero gruppo societario di appartenenza, e non limitatamente ad uno solo degli utenti del dispacciamento: in tale modo il provvedimento intendeva incentivare scelte degli operatori che tenessero in considerazione la posizione complessiva dell'intero portafoglio detenuto dal gruppo, evitando che si potessero trarre vantaggi dall'adozione di scelte di natura ibrida. Tale criterio è stato altresì riflesso nell'ambito delle verifiche dove si fa esplicito riferimento (punto 3, lettera c), della medesima deliberazione) all'accertamento della non conformità anche per uno solo degli utenti del dispacciamento appartenenti allo stesso gruppo societario.

C. Esito delle valutazioni

35. Nel contesto descritto alle precedenti sezioni A e B, le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria mostrano che:
 - i) alcuni utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo hanno operato solamente lato prelievo, ponendo in essere un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo in tutte le zone di mercato in cui hanno operato;
 - ii) un utente del dispacciamento appartenente al Gruppo ha operato sia lato prelievo sia lato immissione, ponendo in essere un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento con riferimento a diverse zone e a diverse tipologie di unità di produzione e consumo.
36. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla comunicazione del responsabile delle verifiche di cui al precedente paragrafo 5, come integrata da quanto riportato nell'Allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario disporre applicare a tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo la disciplina standard relativamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013, stante l'esito delle verifiche condotte dal responsabile del procedimento;
- in ragione della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno non prevedere la pubblicazione dell'Allegato A e dell'Allegato B al presente provvedimento,

recante rispettivamente l'indicazione del gruppo societario destinatario del presente provvedimento e alcuni elementi di dettaglio sui criteri e l'esito delle verifiche;

- sia necessario ridefinire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle partite economiche sottese ai conguagli, tenendo conto che la decisione dell'Autorità in merito è stata adottata successivamente rispetto a quanto inizialmente preventivato con la deliberazione 420/2017/R/eel per consentire l'elaborazione delle informazioni inviate dagli utenti

DELIBERA

1. di applicare agli utenti del dispacciamento appartenenti al gruppo societario identificato nell'Allegato A la disciplina standard di cui al punto 1 della deliberazione 333/2016/R/eel limitatamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013;
2. di prevedere che la regolazione delle partite economiche emergenti dall'applicazione del punto 1 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - i) Terna comunica agli utenti del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 15 dicembre 2017;
 - ii) per le partite economiche a debito gli utenti del dispacciamento possono procedere al pagamento verso Terna:
 - a) in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2017;
 - b) in tre rate con valuta beneficiario rispettivamente entro il 28 dicembre 2017, entro il 27 febbraio 2018 e entro il 27 aprile 2018; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 27 dicembre 2017;
 - iii) per le partite economiche a credito Terna procede al pagamento verso gli utenti del dispacciamento in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 31 dicembre 2017;
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, al Gruppo e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato A e dell'Allegato B.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni